



**Audizione informale**  
**dei rappresentanti di Agrinsieme nell'ambito del DDL recante**  
**Modifiche al codice della proprietà industriale,**  
**di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30**

presso

*la 9<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)*  
*del Senato della Repubblica*

*8 febbraio 2023*

## **INTRODUZIONE**

Prima di entrare nel merito di questa complessa tematica, a nome di tutto il coordinamento di Agrinsieme intendiamo ringraziare vivamente il Presidente Luca De Carlo e tutti i Senatori componenti della 9<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica per aver promosso l'odierno confronto sulla tematica relativa alle modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

L'immagine commerciale di un'impresa, complessivamente considerata, si crea attraverso i segni distintivi che la stessa utilizza per differenziarsi dalla concorrenza, con particolare riferimento alla figura dei brevetti e dei marchi che consentono all'impresa di consolidare la propria posizione sul mercato, di tutelare la propria capacità innovativa e definire il proprio potere contrattuale.

La protezione della proprietà industriale si pone come il presupposto indispensabile per la crescita competitiva delle imprese, cui è strettamente connesso lo sviluppo economico del Paese.

Per tale ragione esprimiamo apprezzamento per l'impianto generale del provvedimento in esame che ha il duplice obiettivo di rafforzare la competitività del sistema Paese e al tempo stesso prevedere misure finalizzate alla semplificazione amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure.

\*\*\*\*\*

## **LA POSIZIONE DI AGRINSIEME**

Il disegno di legge si inserisce all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 2021 e, al tempo stesso, si pone in coerenza con il "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato dalla Commissione europea lo scorso 25 novembre.

L'intervento normativo si traduce anzitutto in una riduzione di oneri amministrativi per cittadini e imprese; si consideri, a tal riguardo, l'introduzione della possibilità di pagare i diritti di deposito della domanda di brevetto successivamente alla data di deposito della stessa e della possibilità di accedere al sistema di deposito telematico UIBM previo il solo accertamento dell'identità digitale, nonché la possibilità di utilizzare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi in sede di rivendicazione della priorità, in alternativa alla copia della domanda, codici identificativi della stessa presso banche dati detenute da altri soggetti. In tale direzione va anche la razionalizzazione ed armonizzazione degli importi dell'imposta di bollo, che amplia le possibilità di utilizzo del bollo digitale.

A vantaggio delle imprese va anche la riforma della titolarità delle invenzioni dei ricercatori nelle Università ed enti di ricerca, che vuole favorire i processi di trasferimento tecnologico in favore delle imprese stesse, nonché la creazione degli uffici di trasferimento tecnologico. Infatti, tale previsione consentirà di sostenere e potenziare le interazioni tra sistema della ricerca e il sistema industriale rafforzando, da un punto di vista strutturale, la capacità di incontro e servizio verso le imprese e agevolando lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali.

Per quanto riguarda gli aspetti che interessano principalmente le imprese agro-alimentari, accogliamo con favore l'introduzione del divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protette, previsto dell'art. 1, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, nonché delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Agrinsieme guarda con favore ad una simile previsione normativa, in quanto capace di costituire l'*incipit* di una procedura amministrativa di nullità verso tutti quelle imitazioni che richiamano i prodotti agroalimentari italiani senza esserlo concretamente: l'*Italian Sounding* genera oramai danni per diversi miliardi di euro alle produzioni agroalimentari nazionali e necessita di essere arginato.

Riteniamo importante, inoltre, l'aver voluto riconoscere, all'art. 2, la protezione temporanea dei disegni e modelli esposti in fiere nazionali o internazionali, in modo da far risalire la protezione giuridica degli stessi alla data di esposizione, come oggi analogamente previsto dall'articolo 18 del codice per i marchi.

Prendiamo atto della volontà di prevedere all'art. 12 una nuova procedura, più snella, di registrazione di "*nuova varietà vegetale*" attraverso la soppressione della Commissione a carattere consultivo prevista ad oggi e l'attribuzione della competenza ad esprimere il parere obbligatorio, propedeutico alla registrazione, al MASAF.

Le disposizioni attuative di carattere operativo rimangono attribuite ad un decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Accogliamo con particolare favore l'art. 13 che rafforza la tutela di quelle denominazioni di origine protette e indicazioni protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose, prive di un Consorzio di tutela riconosciuto.

Considerato che il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha il compito di verificare il corretto utilizzo delle stesse denominazioni di origine protette e delle indicazioni protette, la norma riconosce alla predetta Amministrazione, la legittimazione a proporre opposizione, dinanzi all'UIBM, alla registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Ad oggi, infatti, secondo i dati rappresentati del MASAF, sono stati riconosciuti ai sensi di legge soltanto 285 Consorzi di tutela rispetto alle 875 Indicazioni Geografiche italiane (DOP, IGP e IG), registrate ai sensi della legislazione dell'UE; per queste ultime, prive di consorzio, non ci sarebbero pertanto soggetti legittimati all'opposizione.

Riteniamo che la modifica proposta con la disposizione in questione possa colmare questo vuoto di tutela, ampliando la sfera dei soggetti legittimati a presentare opposizione, impedendo così la registrazione di marchi identici o simili a tali DO e IG.

Tuttavia, suggeriamo una maggiore ponderata circoscrizione degli interventi ascrivibili al Ministero, coniugandoli con le tendenze innovative e di qualità presenti nelle imprese del settore primario, valutando altresì la predisposizione di un decreto *ad hoc*.